**Rapporto di minoranza**

**7310 R2** 31 gennaio 2018 ISTITUZIONI

**della Commissione della legislazione**

**sulla mozione 13 marzo 2017 presentata da Michela Delcò Petralli e cofirmatari “Celebrazione di matrimoni e unioni domestiche registrate”**

**(v. messaggio 26 aprile 2017 n. 7310)**

**I. la mozione**

La mozione *Celebrazione di matrimoni e unioni domestiche registrate*, presentata il 13 marzo 2017 da Michela Delcò Petralli e cofirmatari, invita il Consiglio di Stato a intervenire nei confronti del Consiglio federale affinché i membri degli esecutivi comunali possano celebrare non solo i matrimoni ma anche le unioni domestiche registrate.

Con il loro atto i mozionanti si dolgono in sostanza di una lesione del divieto di discriminazione e di tutela della sfera privata e familiare sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) come anche del principio della parità di trattamento garantito dalla Costituzione federale.

**II. il messaggio**

Il Consiglio di Stato rileva innanzitutto che la celebrazione del matrimonio e dell'unione domestica registrata (UDR) non sono uguali. Il Governo rileva anche che se è una tradizione in Ticino la celebrazione del matrimonio da parte del Sindaco, non può esserlo per l'UDR che è possibile solo dal 1° gennaio 2007. L'Esecutivo cantonale, alla luce del numero di celebrazioni di UDR, avanza ragioni pratiche.

**III. Considerazioni della minoranza della commissione**

La minoranza della Commissione fonda il suo rapporto su tre ordini di motivi l'uno indipendente dall'altro:

a) la diversità tra matrimonio e UDR

b) l'interpretazione corretta dei diritti fondamentali e convenzionali

c) il voto del Popolo ticinese in occasione della votazione popolare del 5 giugno 2005.

## 1. Diversità tra matrimonio e UDR

Sebbene vi siano alcune analogie con il matrimonio, l'UDR così come è concepita dal diritto svizzero non è un matrimonio. Volutamente e in maniera qualificata il legislatore federale ha voluto introdurre nel sistema giuridico qualche cosa di diverso e nuovo che si rivolgesse unicamente alle coppie omosessuali. Diversamente da altri ordinamenti civili, l'unione domestica registrata non è aperta agli eterosessuali. Oltre a una diversa celebrazione dell'unione, l'UDR prevede disposizioni differenti anche sul cognome e sul regime dei beni. È vero che, tramite alcune dichiarazioni congiunte delle persone interessati, è possibile rendere l'UDR molto simile agli effetti di un matrimonio, ma comunque rimane uno stato giuridico differente. Del resto, la normativa relativa all'UDR è retta dalla Legge sull'unione domestica registrata (LUD; RS 211.231), una legge separata e che non trova la sua fonte nel Codice civile.

## 2. L'interpretazione corretta dei diritti fondamentali e convenzionali

La mozione, in maniera erronea, cita i diritti fondamentali. Una situazione differente non provoca automaticamente una discriminazione. Semmai è vero solo il contrario. Il Tribunale federale nella DTF 143 I 1, relativa proprio a un caso ticinese, ha affermato innanzitutto che *«il diverso non è in quanto tale discriminatorio»* e poi *«anzi, in alcune circostanze, è proprio l'assenza di una disciplina differenziata per correggere una disuguaglianza che può comportare una violazione del divieto di non discriminazione (...). Perché si realizzi una discriminazione sanzionata dalla convenzione, occorre piuttosto che si presenti una differenza, la quale non si fonda su di una giustificazione oggettiva e ragionevole, vale a dire che non persegue uno scopo legittimo o se non è in una relazione ragionevole di proporzionalità tra i mezzi usati e il fine perseguito»* (DTF 143 I 1 consid. 5.5. pag. 17). Le unioni omosessuali non traggono in sostanza alcun danno dall'impossibilità per i membri degli esecutivi comunali di celebrare l'unione, che rimane loro permessa in ogni momento. La differenza tra matrimonio e UDR è senz'altro oggettiva e ragionevole perché consiste nell'essenza stessa del discorso: il legislatore federale esplicitamente e chiaramente ha voluto distinguere le due cose. Anche la parità di trattamento non è lesa.

## 3. Il voto del Popolo ticinese il 5 giugno 2005

A queste considerazioni si deve aggiungere il voto del Popolo ticinese sulla LUD in occasione della votazione popolare del 5 giugno 2005. Nel Cantone Ticino l'unione domestica registrata è stata chiaramente respinta con 54'256 (53.2%) voti contro 47'699 (46.8%). In tali condizioni, si ritiene che non sia il Cantone Ticino a dover assumere un ruolo attivo nella questione, che peraltro è stato già assunto dal Canton Ginevra.

**IV. Conclusioni**

La minoranza della Commissione della legislazione ritiene in definitiva che la mozione sia da rigettare. In maniera nemmeno troppo implicita la mozione fa riferimento alle battaglie LGBTIQ e alla corrente di pensiero per il "matrimonio per tutti" con la possibilità di adozione. Il vero fine della mozione a ben vedere non è tanto un aspetto formale (che peraltro è legato alle tradizioni, circostanza che il Popolo ticinese ha confermato non essere fra le proprie), ma voler veicolare tramite un dettaglio procedurale un pensiero generale su una questione molto controversa anche nella società civile. Si vuole quasi lasciar intendere così che il Gran Consiglio ticinese voglia promuovere un cambiamento di paradigma. Come si è già visto, le coppie omosessuali non risultano discriminate, anzi possono unirsi in ogni momento in UDR nel rispetto delle disposizioni legali vigenti. Le doglianze della mozione sono più che altro fondate su di un approccio di principio sul concetto di matrimonio, che però non possono essere fatte in sede cantonale, essendo la materia di esclusiva competenza federale.

Alla luce di tutte queste considerazioni, la minoranza della Commissione vi invita pertanto a respingere la mozione.

Per la minoranza della Commissione della legislazione

Andrea Giudici, relatore

Bignasca (con riserva) - Celio -

Filippini - Minotti